Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1371

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, CASTALDI, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2014

Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, ricalcando precedenti disegni di legge non conclusi delle scorse legislature, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 32, dell'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, provvede all'eliminazione della figura del Vice comandante generale dei Carabinieri nonché del Comandante in Seconda della Guardia di finanza. Seppur, inizialmente, non pregiudizialmente contrari al mantenimento in essere di tali due figure, la mutata situazione anche economica del Paese, impone una riflessione e la conseguente insostenibilità dei costi derivanti dal riconoscimento di ben due figure di tale livello.

Inoltre, alla luce delle riforme (legge 3 giugno 2010, n. 79, e decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297) che hanno consentito a questi due rispettabilissimi corpi di essere rappresentati direttamente da un Comandante scelto fra i generali di corpo d'armata, in servizio permanente effettivo, dei medesimi corpi, tali due figure non hanno più ragione di esistere e la loro previsione all'interno dell'ordinamento genera iniquità tra le varie forze armate.

Iniquità alla quale, ad opinione dei presentatori del disegno di legge, sarebbe erroneo provvedere tramite la previsione dell'istituzione di analoghe figure per le tre restanti forze armate.

Non esiste, infatti, analogo incarico né nell'esercito, né nell'aeronautica, né infine nella marina militare. Inoltre tali due figure, che con questo disegno di legge si intende abrogare, incidono sul bilancio della difesa. In un quadro di grave crisi economica e nell'ambito di una politica di razionalizzazione delle spese, infatti, si manifesta la necessità di estendere la politica dei tagli, anche agli alti vertici militari e non colpire, come è stato finora fatto, solamente la base. Peraltro, la procedura prevista alla lettera *b-bis* del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 69 del 2001, che prevede la turnazione di solo un anno per l'ufficiale più anziano, non sembra esser volta a tutelare la specificità delle funzioni, apparendo piuttosto finalizzata a garantire semplicemente un emolumento aggiuntivo per i diversi alti ufficiali che si alternano in detto ruolo, ovviamente, a fine carriera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 32 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

2. L'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è abrogato.

€ 1,00